

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **53**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTAN e GNAGA

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla strage del Cermis

Presentata il 7 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La giustizia americana con un verdetto vergognoso ha assolto il pilota dell'aereo E6B *Prowler* che, il 3 febbraio 1998, tranciò i cavi della funivia del Cermis, provocando la morte di venti persone tra cui tre italiani. La strage, che creò forte tensione tra Italia e Stati Uniti, resta così senza responsabili. Con un semplice « non colpevole » su tutti i capi d'imputazione, la giuria ha deciso che non esistevano prove sufficienti per dimostrare che il pilota Ashby, quel 3 febbraio 1998, volò in maniera criminalmente irresponsabile, scendendo a quote proibite dalle regole, a velocità folle in una stretta valle alpina.

Il 26 maggio 1998, ovvero 112 giorni dopo la strage, la procura della Repubblica di Trento aveva concluso l'inchiesta penale con la richiesta di rinvio a giudizio di sette persone motivata in centoventi pagine. Per tutti gli imputati le accuse riguardarono i reati di concorso in omicidio colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti e delitto colposo di danno. Cardine della richiesta di rinvio a giudizio formulato dalla procura della Repubblica di Trento fu la valutazione che il volo dell'aereo E6B *Prowler* dei *marines* denominato « *Easy 01* » era in contrasto con le direttive dello Stato maggiore dell'Aeronautica italiana emanate il 21 aprile 1998. Il 13 luglio 1998 il

giudice per le indagini preliminari di Trento decise il non luogo a procedere per « difetto di giurisdizione » nei confronti degli imputati in quanto riconobbe la competenza penale agli Stati Uniti.

Alla luce di quanto accaduto, visto il verdetto *shock* della giustizia americana e vista l'impossibilità di agire da parte della magistratura italiana, spetta al Parlamento ricercare la verità e individuare le responsabilità. Per questi motivi appare un dovere intervenire istituendo una Commis-

sione parlamentare di inchiesta che abbia i seguenti compiti:

a) fare piena luce sulle cause che hanno provocato l'incidente;

b) accertare tutte le eventuali responsabilità sull'accaduto da parte delle autorità militari sia statunitensi che italiane;

c) verificare il rispetto e l'idoneità delle norme che regolano l'attività addestrativa dei veicoli militari.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con i seguenti compiti:

a) accertare le cause che hanno provocato l'incidente della funivia del Cermis, accaduto in data 3 febbraio 1998 in località Masi di Cavalese;

b) verificare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare sul territorio italiano, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della incolumità delle popolazioni residenti nelle zone di esercitazioni;

c) valutare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b);

d) fare piena luce sulle responsabilità del comando statunitense ed eventualmente italiano nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza.

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

ART. 3.

(Indagini e audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ART. 6.

(Accertamenti all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commis-

sione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.

2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.